

AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA

Cosa voglio fare	Trasportare persone con autovettura destinata al servizio di noleggio con conducente, sino a 9 posti compreso il conducente		
Come devo fare	<ul style="list-style-type: none"> - verificare di essere in possesso dei requisiti prescritti (vedere alla voce "requisiti"); - partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune di Milano (se in corso); - nel caso in cui non vi sia concorso, sottoscrivere un'istanza di trasferimento di una o più autorizzazioni da un soggetto cedente. 		
Cosa mi serve	<ul style="list-style-type: none"> - istanza di trasferimento corredata da una marca da bollo da € 14,62 e firmata da ambo i soggetti direttamente presso il Servizio competente; - documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti (vedere alla voce "allegati") 		
Chi posso contattare	Servizio Autopubbliche		
Dove	Milano, Via Messina 53	Telefono: 02.88465290/2	Telefax 02. 88465293
Quando	Dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni festivi		Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Condizioni	<i>requisiti</i>	<ul style="list-style-type: none"> - età non superiore ai 55 anni (solo in caso di partecipazione al concorso); - cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea (con adeguata conoscenza della lingua italiana); - titolarità di patente di guida di categoria B o superiore; - titolarità di Certificato di Abilitazione Professionale di tipo corrispondente alla patente, conseguibile presso gli Uffici della Motorizzazione Civile; - iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, conseguibile presso la Provincia di Milano - residenza nel Comune di Milano o in altro Comune della provincia di Milano; - non interdizione dai Pubblici Uffici; - non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, sempre che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione; - non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui sopra; - iscrizione al Registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane; - non titolarità di licenza taxi; - non titolarità, nel quinquennio precedente, di analogo autorizzazione per il servizio di autonoleggio revocata, decaduta o trasferita; - rimessa del veicolo ubicata nel Comune di Milano (per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio). 	
	<i>allegati</i>	<ul style="list-style-type: none"> - copia più originale di un documento di identità; - copia più originale del codice fiscale; - copia più originale della patente di guida; - copia più originale del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); - copia più originale del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea; - visura del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane (se già in possesso); - copia più originale della documentazione relativa alla rimessa del veicolo; - autocertificazione relativa al possesso dei requisiti penale e antimafia; - copia più originale di un documento di identità del cedente; - visura del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane del cedente o autocertificazione al riguardo. 	



AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA

Condizioni (segue)	<i>tempi</i>	Nell'ipotesi del trasferimento di autorizzazione, quella nuova viene rilasciata entro 15 giorni lavorativi, salvo accertamenti e/o particolari supplementi di istruttoria		
	<i>normativa</i>	Legge 15.1.1992 n. 21	Regolamento Comunale	Legge Regionale 15.4.1995 n. 20
Note	<i>sanzioni</i>	Art. 85 Codice della Strada	Artt. 23-24-25-26 Regolamento Comunale	
	<i>durata</i>	L'autorizzazione ha validità illimitata, salvo il verificarsi di condizioni che precludano il regolare svolgimento del servizio		



Al Sig. Sindaco del Comune di Milano
Settore Attuazione Mobilità e Trasporti
Servizio Autopubbliche

marca da bollo
da € 14,62

Io/noi sottoscritto/i _____, titolare, legale/i rappresentante/i della Ditta individuale/Società _____, con sede in _____ via/piazza _____, in possesso della/e autorizzazione/i per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura civico/i n./nn. _____,

CHIEDO/CHIEDIAMO

il trasferimento della/e autorizzazione/i civico/i n./nn. _____ a _____, nato a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ a _____ -, titolare, legale/i rappresentante/i della Ditta individuale/Società _____, con sede in _____ via/piazza _____, tel. _____.

La ditta/Società cedente dichiara inoltre che il trasferimento di cui sopra non comporterà riduzione di personale in conseguenza dell'accoglimento della presente istanza.

In allegato alla presente si trasmettono i seguenti documenti:

1. n. ____ copia/e di documento di identità di _____;
2. n. ____ dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazioni di _____;
3. n. ____ dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà di _____;
4. _____;
5. _____.

FIRMA CEDENTE

FIRMA SUBENTRANTE

(seguono eventuali altre firme)

nota: le firme in calce alla richiesta devono essere autenticate direttamente presso il Servizio Auto ubbliche.

9. di essere iscritto/a al ruolo dei conducenti taxi ed autonoleggio per la Provincia di Milano con numero _____ in data _____;

10. essere _____
(titolare, presidente C.d.A., Consigliere C.d.A., Amm.re Unico, Socio o Socio amministratore di s.n.c., Socio Accomandatario, Cons. Del.)

dell'Impresa _____

con sede in _____ Via/Piazza _____

iscritta presso la Camera di Commercio di _____ in data _____

n. _____, codice fiscale o Partita I.V.A. n. _____ e avente

come oggetto sociale: _____

_____;

11. di essere nelle condizioni previste dall'art. 9 del Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura e più precisamente:

- non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;
- non avere riportato una o più condanne definitive in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, semprechè non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
- non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;

12. di possedere il requisito dell'onorabilità previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 22 dicembre 200, n. 395 e successive modificazioni e più precisamente:

- a) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure non essere sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
- b) non essere sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
- c) non avere riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
- d) non avere riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1 e 74, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e) non avere riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992;
- f) non avere subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge 298 del 1974 o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3 del decreto legislativo 22.12.2000, n. 395, ovvero, per

cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, non avere subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o non essere stato effettuato nei miei confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) non avere subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;

13. (riguarda solo la persona che esercita la direzione dell'attività):
di non avere violato gli articoli 589, comma 2 del Codice Penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4 del decreto legislativo n. 285/1992 o violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni;
14. che nei miei confronti non sono in corso procedure di fallimento e di non essere stato soggetto a procedura fallimentare;
15. di possedere l'attestato di idoneità professionale per il trasporto
_____ su strada di merci o di viaggiatori rilasciatomi da
_____ nazionale/internazionale
_____ di _____ depositato
presso _____;
16. di non risultare sottopost___ ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa antimafia.

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiaro inoltre di aver esplicitamente sottoscritto le dichiarazioni contenute ai punti n.

_____ (data)

_____ (firma)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

LEGGE DEL 15 GENNAIO 1992, n. 21

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Art. 1

Autoservizi pubblici non di linea

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 2

Servizio di taxi

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interna dell'area comunale o comprensoriale.
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1. la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per le esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

Art. 3

Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a

tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Art. 4

Competenze regionali

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1., al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1. disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5

Competenze comunali

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
 - a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
 - b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
 - c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
 - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.

Art. 6

Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111 e dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

Art. 7
Figure giuridiche

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2. dell'articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1. è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1., la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 8

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in *leasing* del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.
4. L'aver eseguito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 9

Trasferibilità delle licenze

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 10 *Sostituzione alla guida*

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

Art. 11 *Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente*

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione,

previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5. dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3., purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Art. 12

Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitta catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono

individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13 *Tariffe*

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria.
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 14 *Disposizioni particolari*

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di *handicap*.
2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di *handicap*, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di *handicap* di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

Art. 15 *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.



COMUNE DI MILANO SETTORE ATTUAZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA

Approvato dal Consiglio Comunale:

- in data 24.11.1997 con deliberazione n. 133/1997, pubblicata all'Albo Pretorio dal 27.11.1997 al 12.12.1997;*
- in data 26.03.2001 con deliberazione n. 46/2001, pubblicata all'Albo Pretorio dal 29.03.2001 al 13.04.2001. (esecutivo dal 23.04.2001).*
- integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, entrata in vigore il 14.3.2003*

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Definizione del servizio di autonoleggio.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente é quello esercitato per il trasporto di persone con autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo, muniti della carta di circolazione prescritta, messi a disposizione degli utenti all'interno di apposite autorimesse. Le richieste di servizio devono pervenire presso le anzidette autorimesse, oppure presso la sede del titolare.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

E' vietato adibire gli autoveicoli sopra indicati a servizi diversi da quello cui sono destinati, in particolare a servizi ad itinerari fissi e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea in concessione o provvisoriamente autorizzati.

ART. 2 - Disciplina del servizio.

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente é di n. 229 unità e viene stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.

Gli autoveicoli da adibire al servizio di cui al 1° comma devono avere le caratteristiche indicate all'art. 14 del presente Regolamento.

La tipologia e le caratteristiche dei suddetti autoveicoli vengono determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 3 - Commissione Tecnico-Consulativa.

Presso il Settore Trasporti e Mobilità é istituita la Commissione tecnico-consulativa. La Commissione é incaricata di formulare pareri su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l'applicazione del presente Regolamento e l'adozione di provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.

La Commissione é composta:

- da tre rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno espressione della minoranza;
- dal Direttore del Settore Trasporti e Mobilità che la presiede, o suo delegato;
- dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
- dal Funzionario Direttivo che sovrintende al servizio;
- da un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione;
- da tre rappresentanti delle associazioni degli autonoleggiatori a mezzo autovettura riconosciute in sede nazionale;
- da un rappresentante del movimento cooperativo;
- da un rappresentante designato dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- da un rappresentante delle associazioni degli utenti.

Funge da segretario della Commissione il Responsabile dell'Ufficio Autopubbliche del Settore Trasporti e Mobilità o altro impiegato dello stesso Ufficio.

I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Municipale.

Per ciascun componente esterno alla Civica Amministrazione viene contemporaneamente nominato un supplente che può partecipare all'attività della Commissione in assenza del titolare.

Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall'incarico, congiuntamente al rappresentante supplente.

La Commissione - anche in composizione ridotta, che assicuri comunque la rappresentanza di tutte le componenti della categoria - funge da Commissione Giudicatrice dei concorsi per l'assegnazione di autorizzazioni di esercizio per il servizio di autonoleggio.

La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.

ART. 4 - Sorveglianza del servizio.

La sorveglianza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente é svolta dal Comune attraverso i funzionari ed il personale dell'Ufficio competente nonché dalla Polizia Municipale.

Gli incaricati della sorveglianza possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

CAPO II

NORME PER LE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO

ART. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente é subordinato al rilascio, per ciascun autoveicolo, di apposita autorizzazione. L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli Organi competenti.

Gli operatori, titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio rilasciata da altro Comune, non possono, nell'ambito del Comune di Milano, procurarsi servizi con stabilità e continuità, nonché usufruire di qualsiasi struttura preordinata allo scopo ubicata nel Comune di Milano.

ART. 6 - Rilascio e durata delle autorizzazioni.

Sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del servizio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabiliti i criteri ed i requisiti per la partecipazione al bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

L'autorizzazione per l'esercizio ha durata illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione della stessa previsti dalle vigenti norme regolamentari.

ART. 7 - Condizioni per la trasferibilità delle autorizzazioni per l'esercizio.

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, purché abbia i requisiti

previsti dal presente Regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60esimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per revoca della patente di guida e/o del certificato di abilitazione professionale.

E' ammesso il trasferimento da parte del titolare di più autorizzazioni per l'esercizio, anche solo di alcune di esse, sempre alle condizioni previste al comma precedente.

Il soggetto designato può acquisire la titolarità della autorizzazione alle seguenti condizioni:

- a) possesso dei requisiti di cui all'art. 9 lett. A) punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- b) non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura revocata, dichiarata decaduta o trasferita ad altro soggetto;
- c) non essere contemporaneamente titolare di licenza di esercizio taxi.

ART. 8 - Rinnovazione delle autorizzazioni per l'esercizio causa morte.

In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Comunale competente.

La o le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio sono trasferite in favore degli eredi appartenenti al nucleo familiare dello stesso, purché ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso.

Qualora nessuno degli eredi anzidetti, entro lo stesso termine, sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme del presente Regolamento per la titolarità ovvero non intendano esercitare direttamente o tramite personale dipendente l'attività, gli stessi ne possono chiedere il trasferimento ad altri soggetti purché in possesso dei requisiti prescritti.

Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano tra gli eredi figli minori, ogni determinazione relativa alla disponibilità della/e autorizzazione/i dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare, fatte salve le prescrizioni di legge in materia.

L'autorizzazione di esercizio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati.

Durante il decorso dei termini previsti dai punti precedenti é giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.

ART. 9 - Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni.

A) Per le persone fisiche:

- 1) età non superiore ai 55 anni;
- 2) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, nel qual caso dovrà dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 3) non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;
- 4) non avere riportato una o più condanne definitive in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, sempre che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
- 5) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto 4);
- 6) risiedere nel Comune di Milano o in un altro Comune della Provincia;

- 7) essere iscritto al Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane;
- 8) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21, ovvero di un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui al precedente punto 2);
- 9) non titolarità in passato di licenza taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.

B) Per le persone giuridiche:

- 1) avere la sede principale o secondaria nel Comune di Milano o in un altro Comune della Provincia;
- 2) essere iscritte alla Camera di Commercio e presso la Cancelleria del Tribunale competente;
- 3) i cui titolari o legali rappresentanti abbiano i requisiti richiesti al punto A), ad eccezione dell'obbligo della residenza in un Comune della Provincia.

ART. 10 - Sede dell'esercizio ed ubicazione delle autorimesse.

I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio devono comunicare all'Ufficio competente la propria sede e l'ubicazione delle rimesse presso le quali debbono stazionare i veicoli.

Queste ultime devono essere ubicate nel Comune di Milano, tranne nel caso ipotizzato al successivo 4° comma.

Entro 30 giorni deve essere comunicata all'Ufficio competente ogni variazione intervenuta.

Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio.

CAPO III

NORME PER IL SERVIZIO DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 11 - Inizio del servizio ed obblighi del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare, a pena di decadenza, l'attività entro sei mesi dalla comunicazione della intervenuta intestazione della autorizzazione. Tale termine sarà prorogabile per comprovati e giustificati motivi, solo una volta, per un termine valutato discrezionalmente da parte della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il titolare deve altresì presentare all'Ufficio Autopubbliche, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, l'elenco degli autoveicoli, in numero di uno per ciascuna autorizzazione e fornire, contemporaneamente, la documentazione atta a provarne la disponibilità e di avere contratto l'assicurazione contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli stessi anche per i danni alle persone, animali e cose trasportate, nonché la documentazione relativa alle rimesse specificandone la titolarità.

Anche successivamente, il titolare è tenuto a presentare, a semplice richiesta dell'Ufficio, la documentazione prevista nel comma precedente.

ART. 12 - Visite di controllo.

Gli autoveicoli sono sottoposti, all'inizio del servizio e, successivamente, una volta all'anno, a visita di controllo presso l'Ufficio Autopubbliche. Le visite sono effettuate dalla Commissione di cui all'art. 3, anche in composizione ridotta determinata con apposito provvedimento adottato dall'Autorità Comunale competente.

Potranno essere disposte altre visite a carattere straordinario.

Le visite di controllo hanno lo scopo di verificare, oltre che la scrupolosa osservanza delle norme del Regolamento, lo stato di conservazione e decoro degli autoveicoli, la loro rispondenza alle caratteristiche previste dal presente Regolamento e l'adempimento di tutte le prescrizioni sul servizio adottate dagli Organi dell'Amministrazione Comunale.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico, riservati all'Ufficio Provinciale M.C.T.C.

In occasione delle visite di controllo, i titolari delle autorizzazioni devono esibire la documentazione da cui risulti l'adempimento degli obblighi prescritti ed il possesso dei requisiti previsti per la titolarità della o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio richiesta dall'Ufficio competente.

ART. 13 - Modalità per le visite di controllo.

Le visite di controllo hanno luogo nella località, giorno ed ora comunicati con apposito avviso.

Per comprovati e documentati motivi di servizio aziendali o per cause di forza maggiore, l'Ufficio Autopubbliche é autorizzato a differire la data di presentazione dell'autoveicolo da sottoporre a verifica per un massimo di due sedute immediatamente successive, purché nell'ambito dell'anno solare di riferimento.

Alla località di visita possono accedere solo i titolari di autorizzazione, eventualmente rappresentati da altre persone con delega scritta ed i conducenti degli autoveicoli.

Sulla autorizzazione comunale degli autoveicoli ritenuti idonei dalla Commissione di cui all'articolo precedente, verrà apposto il visto comprovante l'avvenuta visita.

Qualora la Commissione accerti l'inidoneità del veicolo, si provvede al ritiro dell'autorizzazione per l'esercizio ed il titolare dovrà rimettere in efficienza o sostituire l'autoveicolo entro un mese dal giorno della visita. Questo termine, nel caso di sostituzione dell'autoveicolo, può essere prorogato su parere della Commissione, fino ad un massimo di sei mesi.

Qualora siano riscontrate irregolarità di lieve entità, può essere consentita la continuazione del servizio sulla base di un permesso provvisorio rilasciato, su parere della Commissione, dall'Ufficio competente. Il titolare ha l'obbligo di sottoporre a nuova visita l'autoveicolo entro il termine assegnato. A seguito dell'inutile decorso di tale termine, si provvede ai sensi del comma precedente.

ART. 14 - Caratteristiche degli autoveicoli.

Gli autoveicoli da destinarsi al servizio di autonoleggio con conducente devono essere omologati per almeno cinque posti, compreso quello del conducente e la carrozzeria deve avere almeno quattro portiere laterali di accesso ovvero due portiere per gli autoveicoli con più di cinque posti.

In deroga alla previsione di cui al comma precedente, può essere autorizzato l'utilizzo per il servizio di autoveicoli già immatricolati per il servizio di autonoleggio con conducente ed abbinati ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano con quattro posti e due portiere laterali di accesso.

Le situazioni difformi alle previsioni sopra indicate, dovranno essere regolarizzate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 15 - Autoveicoli in circolazione.

Ogni autoveicolo destinato al servizio deve essere contraddistinto da appositi contrassegni del tipo determinato dalla Autorità Comunale competente, posizionati nel modo seguente:

- sul parabrezza in modo interamente visibile, quello anteriore;
- sulla destra della targa di immatricolazione dell'autoveicolo ed affiancato alla stessa da apposito sigillo apposto dall'Ufficio Comunale competente, la targa posteriore recante la dicitura NCC inamovibile e lo stemma comunale;
- sul lunotto posteriore, in modo interamente visibile, quello con la scritta "NOLEGGIO".

Gli autoveicoli in circolazione devono essere provvisti della autorizzazione per l'esercizio e degli altri documenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

I conducenti devono essere sempre provvisti in servizio dell'attestazione dell'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di autoveicoli per il servizio di autonoleggio.

Il servizio dei conducenti é svolto in nome e per conto del titolare dell'autorizzazione, ferma restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.

ART. 16 - Stazionamento degli autoveicoli.

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente nelle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio, salvo quanto stabilito dalle disposizioni regionali relativamente alle aree nell'ambito degli scali aeroportuali.

In caso di necessità e sempre che il noleggio risulti preventivamente contrattato, é consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

ART. 17 - Prezzo del servizio. Tariffe e condizioni di trasporto.

Il prezzo del servizio é quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente.

Le tariffe devono essere determinate ai sensi del D.M. Trasporti in data 20.4.1993 e successive modificazioni e la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3, può determinare i limiti delle tariffe stesse e le condizioni di trasporto.

Le tariffe e le condizioni di trasporto - se determinate ai sensi del comma precedente - debbono essere tenute, a disposizione degli utenti, nella sede del titolare e nelle autorimesse.

ART. 18 - Interruzione del servizio e diritto al pagamento.

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, risulti impossibile proseguire il servizio intrapreso, é fatto obbligo al conducente di adoperarsi perché il servizio abbia comunque completa esecuzione, avvalendosi, se necessario, anche di diverso autoveicolo senza costi aggiuntivi per l'utente.

Ove il servizio debba essere interrotto per le cause di cui al primo comma e l'utente non intenda proseguire, lo stesso é tenuto a pagare l'importo corrispondente al percorso già effettuato risultante dal contachilometri od una quota proporzionale al prezzo convenuto.

Qualora gli utenti intendano trattenere l'autoveicolo fermo a loro disposizione allorché debbano scendere per loro particolari esigenze, a richiesta del conducente possono corrispondere

l'importo relativo al percorso già effettuato e risultante dal contachilometri ed altresì, a titolo di deposito, una somma da contrattarsi in relazione al tempo per il quale chiedono di essere attesi.

Il conducente é tenuto a rilasciare ricevuta con la precisa indicazione di tutte le modalità concordate, ed in caso di contestazione, la somma in questione verrà trattenuta dal conducente in attesa delle decisioni che verranno adottate da parte dell'Assessore preposto al Settore competente per materia.

CAPO IV

NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI

ART. 19 - Doveri generali dei conducenti.

I conducenti di autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa debbono osservare, oltre le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti, le altre norme di servizio emanate dagli Organi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20 - Comportamento in servizio.

I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio debbono:

- 1) indossare in servizio abiti decorosi;
- 2) essere muniti, durante il servizio, di tutti i documenti prescritti dall'art. 15 ed esibirli a richiesta degli incaricati della sorveglianza;
- 3) tenere con gli utenti un contegno corretto;
- 4) compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall'utente;
- 5) controllare che il funzionamento del contachilometri sia regolare;
- 6) verificare al termine di ogni servizio che all'interno dell'autoveicolo non sia stato dimenticato alcun oggetto da parte dell'utente. Qualora non fosse possibile l'immediata restituzione, debbono depositare quanto ritrovato, nel più breve tempo possibile, all'Ufficio oggetti rinvenuti od al più vicino Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Milano;
- 7) compiere i servizi di pubblica utilità richiesti dagli incaricati della sorveglianza o da organi di Polizia ovvero da chiunque per il trasporto di persone ferite o colte da malore. In caso di mancato pagamento provvederà l'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Ai conducenti di autoveicoli in servizio di autonoleggio da rimessa é fatto divieto:

- 1) di interrompere di propria iniziativa il servizio, eccettuati i casi previsti dall'art. 21 ed ogni altro caso in cui l'utente commetta atti costituenti reato;
- 2) di consumare vivande o bevande nell'autoveicolo durante il servizio, senza l'espresso consenso degli utenti;
- 3) fumare nell'autoveicolo;
- 4) di tenere nell'autoveicolo persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio.

CAPO V

NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

ART. 21 - Atti vietati agli utenti del servizio.

E' vietato agli utenti del servizio:

- 1) insudiciare o guastare l'autoveicolo e le sue apparecchiature;
- 2) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
- 3) fare schiamazzi o rumori molesti anche fuori dai centri abitati;
- 4) fumare nell'autoveicolo.

CAPO VI

NORME PER IL RITIRO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

ART. 22 - Ritiro della autorizzazione di esercizio a cura degli incaricati della sorveglianza.

Gli incaricati della sorveglianza sullo svolgimento del servizio provvedono all'immediato ritiro della autorizzazione di esercizio o del permesso provvisorio rilasciato ai sensi dell'art. 13 nei seguenti casi:

- 1) sospensione, decadenza o revoca della autorizzazione o scadenza del permesso provvisorio;
- 2) inottemperanza all'obbligo di sottoporre l'autovettura alla visita di controllo ordinaria e straordinaria;
- 3) autoveicolo sprovvisto dei contrassegni identificativi oppure quando gli stessi risultino non conformi a quelli stabiliti dalle vigenti norme in materia;
- 4) sospensione della patente di guida per violazioni a norme del Codice della Strada, qualora la persona del conducente coincida con il titolare dell'autorizzazione comunale.

SANZIONI

ART. 23 - Sospensione della autorizzazione di esercizio.

In caso di non osservanza delle norme previste nel presente Regolamento, il Dirigente del Settore competente, sentita la Commissione di cui all'art. 3, potrà disporre la sospensione delle autorizzazioni per un periodo di tempo commisurato alla gravità delle violazioni commesse, che comunque non potrà superare n. 90 giorni.

Le violazioni alle prescrizioni contenute agli artt. 1, 10 e 16 del presente Regolamento comportano la sospensione temporanea della o delle autorizzazioni di esercizio per un periodo da uno a novanta giorni.

ART. 24 - Decadenza della autorizzazione di esercizio.

Il Dirigente del Settore competente, sentita la Commissione di cui all'art. 3, pronuncia la decadenza della autorizzazione, oltreché nei casi previsti dall'art. 8 e dall'art. 11, 1° comma, nei seguenti casi:

- a) in cui si accerti la mancanza o la perdita dei presupposti e delle condizioni soggettive e oggettive alla sussistenza dei quali il rilascio della autorizzazione stessa é stato subordinato;
- b) di interruzione del servizio protrattasi per oltre 180 giorni senza giustificato motivo.

ART. 25 - Revoca della autorizzazione di esercizio.

Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art. 3, può revocare la autorizzazione di esercizio nei seguenti casi:

- 1) in caso di avvenuta irrogazione, nel corso dell'ultimo quinquennio, di tre provvedimenti di sospensione della autorizzazione per l'esercizio del servizio, per le cause previste al secondo comma dell'art. 23 del presente Regolamento;
- 2) uso per il servizio di autoveicoli non immatricolati o non autorizzati per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente;
- 3) inosservanza ripetuta delle prescrizioni di cui agli articoli 9, 11 e 14;
- 4) svolgimento del servizio da parte di conducente che non abbia conseguito la patente di guida e/o il certificato di abilitazione professionale prescritti ovvero con gli stessi revocati;
- 5) svolgimento del servizio durante il periodo di sospensione della autorizzazione di esercizio.

La autorizzazione di esercizio può inoltre essere revocata quando al titolare che commette una infrazione siano già state comminate, nel corso dell'ultimo quinquennio, una sospensione della autorizzazione per un periodo superiore a novanta giorni, o, se per un periodo inferiore, più di tre sospensioni.

ART. 26 - Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca della autorizzazione di esercizio di autonoleggio.

I provvedimenti di decadenza o di revoca delle autorizzazioni di esercizio di autonoleggio devono essere preceduti da una diffida notificata all'interessato a regolarizzare la propria posizione, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.

ART. 27 - Sanzioni pecuniarie.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dagli artt. 23, 24 e 25, le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni a norme dei Regolamenti Comunali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

CAPO VII

TRASPORTO SPECIFICO DI PERSONE

ART. 28- Definizione di autoveicoli per trasporti specifici di persone.

Per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.

In deroga ai casi previsti dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal Codice della Strada, il Dirigente provvede a rilasciare l'autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche, secondo i criteri di seguito elencati:

- a) il contingente numerico delle autorizzazioni non é definito;
- b) possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione: "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";
- c) i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni elencati nell'art. 9 del presente Regolamento, ad eccezione delle previsioni contenute ai punti 1, 6, 8 e 9 della lettera A);
- d) il rilascio delle autorizzazioni é subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere della/e esigenza/e dimostrata/e;
- e) in deroga ai casi previsti agli artt. 7 e 8, l'autorizzazione non é trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto;

gli assegnatari dell'autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE

ART. 29 - Provincia di Lodi.

I titolari di autorizzazione/i per l'esercizio che, alla data della definitiva istituzione della Provincia di Lodi coincidente con l'elezione del primo Consiglio Provinciale avvenuta in data 23.4.1995, avevano la sede della ditta in uno dei Comuni facenti parte della nuova Provincia, conservano la titolarità della/e autorizzazione/i in deroga alla previsione di cui all'art. 9 lett. A)6 e B)1 del presente Regolamento.

In caso di trasferimento della sede della ditta ad altra località, gli stessi titolari perderanno la prerogativa sopra indicata e dovranno rientrare in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 9.